
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Durata del processo: il danno non patrimoniale può presumersi solo quando il processo supera in modo significativo la durata ragionevole

In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, l'esistenza del danno non patrimoniale può presumersi solo quando il processo superi in modo significativo la sua durata ragionevole, non anche quando esso trovi definizione a ridosso di tale termine, superandolo di pochi mesi (cinque, nel caso di specie). In questa evenienza, infatti, appare logico presumere, in relazione alla natura del danno stesso e sempre che non risultino indicazioni contrarie scaturenti in primo luogo dall'importanza della posta in gioco, che un lasso di tempo così breve di eccedenza non possa provocare a carico della parte sofferenze e patemi d'animo apprezzabili e, quindi, autonomamente enucleabili come danno evento.

Ove la relativa domanda sia proposta durante la pendenza del processo presupposto, il giudice deve prendere in considerazione, ai fini della valutazione della ragionevolezza della durata di detto processo, il solo periodo intercorrente tra il suo promovimento e la proposizione del ricorso per equa riparazione, non potendo considerare altresì l'ulteriore ritardo, futuro ed incerto, suscettibile di maturazione nel prosieguo del primo processo.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 15.9.2015, n. 18119

...omissis...

Ritenuto che, con ricorso depositato in data 18 gennaio 2010 presso la Corte d'appello di Roma, M.M. chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al pagamento del danno non patrimoniale sofferto a causa della irragionevole durata di un giudizio civile avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima costituzione di un cartello assicurativo, iniziato con atto di citazione notificato il 7 novembre 2005, innanzi alla Corte d'appello di Napoli, competente per materia, e non ancora conclusosi alla data della domanda;

che l'adita Corte d'appello, con decreto depositato in data 3 ottobre 2013, rigettava il ricorso sulla base del rilievo che il giudizio presupposto era di non comune complessità, il che induceva a ritenere che la durata ragionevole dello stesso non potesse essere ragguagliata agli ordinari tre anni e che, nella specie, non fosse ravvisabile alcun pregiudizio perchè l'eccedenza rispetto al periodo di durata ragionevole appariva minimale;

che avverso questo decreto xxxxxxxxxxxxxxxx proposto ricorso, affidato a un motivo;

che l'intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, censurando il decreto impugnato per avere la Corte d'appello ritenuto la non comune complessità del giudizio presupposto con una valutazione astratta e non rapportata al concreto svolgimento e alle particolarità del caso di specie;

che, inoltre, la Corte d'appello ha ritenuto una eccedenza "minimale" senza tuttavia avere preventivamente provveduto a determinare quale avrebbe dovuto essere la durata ragionevole del giudizio presupposto;

che il ricorso è infondato;

che, invero, occorre premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di diritto all'equa riparazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, per la valutazione della ragionevole durata del processo deve tenersi conto dei criteri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, alle cui sentenze, riguardanti l'interpretazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, richiamato dalla norma interna, deve riconoscersi soltanto il valore di precedente, non sussistendo nel quadro delle fonti meccanismi normativi che ne prevedano la diretta vincolatività per il giudice italiano. Anche in tale prospettiva, l'accertamento della sussistenza dei presupposti della domanda di equa riparazione - ovvero, la complessità del caso, il comportamento delle parti e la condotta dell'autorità - così come la misura del segmento, all'interno del complessivo arco temporale del processo, riferibile all'apparato giudiziario, in relazione al quale deve essere emesso il giudizio di ragionevolezza della relativa durata, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, appartiene alla sovranità del giudice di merito e può essere sindacato in sede di legittimità solo per vizi attinenti alla motivazione" (Cass. n. 24399 del 2009);

che la Corte d'appello ha ritenuto, avuto riguardo all'oggetto della controversia, che la durata ragionevole del giudizio presupposto dovesse essere superiore a quella ordinaria, avendo valutato il detto giudizio come di "non comune complessità", essendosi assunta quale causa petendi un illegittimo cartello concluso tra la propria compagnia assicuratrice e altre società del medesimo ramo, inteso a far alimentare i costi delle polizze in danno dei consumatori;

che, d'altra parte, non vale neanche obiettare che la Corte d'appello non abbia determinato quale avrebbe dovuto essere la durata ragionevole, atteso che dal decreto impugnato emerge che il giudizio presupposto è iniziato con citazione notificata il 7 novembre 2005, mentre la domanda di equa riparazione è stata depositata il 18 gennaio 2010; il che comporta che a tale data la durata complessiva del giudizio presupposto era di circa quattro anni e tre mesi, e che il riferimento alla eccedenza minimale della durata di tale giudizio rispetto a quella ragionevole non può non essere riferita allo scostamento di tre mesi dalla durata ragionevole di quattro anni;

che, così interpretato il decreto impugnato, lo stesso risulta immune dalle proposte censure; che, infatti, questa Corte ha affermato il principio per cui "in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, l'esistenza del danno non patrimoniale può presumersi solo quando il processo superi in modo significativo la sua durata ragionevole, non anche quando esso trovi definizione a ridosso di tale termine, superandolo di pochi mesi (cinque, nel caso di specie). In questa evenienza, infatti, appare logico presumere, in relazione alla natura del danno stesso e sempre che non risultino indicazioni contrarie scaturenti in primo luogo dall'importanza della posta in gioco, che un lasso di tempo così breve di eccedenza non possa provocare a carico della parte sofferenze e patemi d'animo apprezzabili e, quindi, autonomamente enucleabili come danno evento" (Cass. n. 5317 del 2013); che non vale neanche obiettare che il giudizio presupposto, alla data della domanda era ancora pendente, atteso che, "ove la relativa domanda sia proposta durante la pendenza del processo presupposto, il giudice deve prendere in considerazione, ai fini della valutazione della ragionevolezza della durata di detto processo, il solo periodo intercorrente tra il suo promovimento e la proposizione del ricorso per equa riparazione, non potendo considerare altresì l'ulteriore ritardo, futuro ed incerto, suscettibile di maturazione nel prosieguo del primo processo; tale valutazione prognostica è infatti esclusa dalla lettera della citata Legge, art. 2, che si riferisce ad un evento lesivo storicamente già verificatosi e dunque certo, mentre a sua volta l'art. 4, permettendo l'esercizio dell'azione anche in pendenza del processo presupposto, come nella specie avvenuto, delimita l'ambito del pregiudizio, anticipando la liquidazione per ogni violazione già integrata, e fa implicitamente salva la facoltà di proporre altra domanda in caso di eventuale ritardo ulteriore" (Cass. n. 8547 del 2011); che, dunque, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione; che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese dell'intero giudizio, che liquida in complessivi Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 11 giugno 2015.